

XVIII.

La giurisprudenza odierna favorisce l'ammissione del divorzio in Italia.

E, come vedemmo, le considerazioni giuridiche e le condizioni dell'ambiente sociale suggeriscono tutte l'accoglimento del divorzio in Italia.

Ma una forza nuova, potente, è venuta a collocarsi, forse inconsciamente, accanto ai campioni del divorzio per combattere ed ottenere la nostra riforma.

Questa forza nuova, potente è la *Giurisprudenza*. Le Corti italiane hanno reso possibile, ad una coppia che abbia contratto matrimonio in Italia, il divorzio.

E vediamone il modo. Supponiamo che due coniugi, nati e cresciuti in Italia, vogliano sciogliere il loro matrimonio e ricederne un altro.

In Italia, è inutile discorrerne, poichè il nostro Codice civile, magari vecchio e non più adatto ai tempi ed ai bisogni nostri, ma sempre Codice imperante, al suo articolo 148 dice inesorabilmente che « il matrimonio non si scioglie che colla morte di uno dei coniugi ». Adunque occorre cercare aure migliori. In Italia se ne potranno in seguito godere i benefici effetti, ma il divorzio occorre farlo all'estero.

I due coniugi dovranno adunque, per ogni migliore garanzia, anzitutto a termini dell'articolo 11 del Codice civile nostro, presentarsi davanti l'ufficiale dello stato civile del proprio domicilio al quale faranno dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza italiana.

Fatto questo trasferiranno all'estero la propria residenza, si stabiliranno in una nazione in cui esista il di-

vorzio, assumeranno la cittadinanza di tale nazione e, per uno dei motivi ammessi dalla loro nuova patria, divorzieranno davanti ai tribunali stranieri.

Fatto questo ritornano in Italia come stranieri, e sottopongono la sentenza estera unita ad un ricorso ad un giudizio di delibazione dinanzi la Corte d'appello che ha giurisdizione nel luogo in cui tale sentenza deve essere eseguita.

La Corte d'appello esaminerà in Camera di Consiglio, sentito il Pubblico Ministero :

1° se la sentenza sia stata pronunciata da un'autorità giudiziaria competente ;

2° se sia stata pronunciata citate regolarmente le parti ;

3° se le parti siano state legalmente rappresentate o legalmente contumaci ;

4° se la sentenza contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico o al diritto pubblico interno.

Se la Corte permetterà l'esecuzione, darà facoltà all'uffizio dello stato civile di annotazione del divorzio sull'atto di matrimonio e renderà così in Italia i coniugi, amendue viventi, liberi di passare a nuovo matrimonio in barba al Codice civile il quale dice all'articolo 148 che « il matrimonio non si scioglie che colla morte di uno dei coniugi » e all'articolo 56 sostiene che « non può contrarre altre nozze chi è vincolato da un matrimonio precedente ».

Qualcuno ammette lo scioglimento del matrimonio di due stranieri in Italia anche senza il giudizio di delibazione (Cassazione Torino, 5 febbraio 1895) (1).

Così pure il Mattiolo (2) dice che « quando si tratta

(1) *La Legge*, 1895, vol. I, pag. 443.

(2) *MATTIOLLO, Diritto giudiziario civile*, vol. VI, 1880, pag. 693.

di stranieri (il nostro Codice non distingue gli stranieri per nascita da quelli che hanno acquistata la cittadinanza straniera) (1) e il divorzio sia stato legalmente dichiarato nella loro patria in base alla loro legge....., non è più contrario al nostro ordine e diritto pubblico, nè più è vietato ai nostri magistrati di apprezzare le conseguenze giuridiche dello Stato degli stranieri quale venne legalmente riconosciuto dai tribunali esteri competenti ». E nella *nota* che appose a questo punto, il Mattiolo confuta l'opinione contraria del De-Rossi. Il De-Rossi dice che secondo l'articolo 102 capoverso del nostro Codice civile, essendo gli stranieri sottoposti agli stessi impedimenti stabiliti pei cittadini italiani nella Sezione 2^a del Capo I, Titolo V, Libro I dello stesso Codice, si opporrebbero l'articolo 56 secondo cui « non può condurre altre nozze chi è vincolato da un matrimonio precedente », e l'articolo 148 che proibisce il divorzio. Il Mattiolo invece sostiene che « lo straniero che dai tribunali del suo paese ottenne sentenza irrevocabile di divorzio, non è più vincolato da un matrimonio precedente, nè gli si può applicare l'articolo 56 del nostro Codice civile » (2).

Un'altra ragione sarebbe che « l'articolo 56 del Codice civile non è scritto per proibire il divorzio, ma la poligamia, la poliandria. In conseguenza lo straniero legalmente divorziato, secondo le leggi del proprio paese, può contrarre nuovo matrimonio » (Appello Modena, 12 aprile 1898) (3).

In sintesi, per ottenere il divorzio, basta rendersi stranieri, imperocchè (art. 6 Disp. prel. Cod. civ.) « lo stato e la capacità delle persone ed i rapporti di famiglia sono

(1) Corte d'Appello di Modena, 12 aprile 1898.

(2) Confr. quanto dice il FIORE, *La Legge*, 1889, vol. I, pag. 534.

(3) *La Legge*, 1898, vol. I, pag. 588.

regolati dalla legge delle nazioni a cui esse appartengono », nè al contrarre nuovo matrimonio si oppone l'articolo 56 Codice civile, imperocchè (giusta l'opinione del Mattiolo rafforzata dalla suindicata sentenza della Corte d'appello di Modena) in seguito a sentenza straniera di divorzio si è liberi, epperò, concorrendo tutti i requisiti richiesti dall'articolo 79 del Codice civile, si può passare a nuove nozze.

Così fecero i coniugi Franchetti-Levi di cui parla la accennata sentenza della Corte di Modena.

Il barone Franchetti, il 19 luglio 1897, con dichiarazione fatta davanti l'ufficiale di stato civile del Comune di Milano, ove aveva domicilio e residenza, rinunciò alla cittadinanza italiana; in quello stesso giorno emigrò in quel Comune diretto a Baden-Baden; nel 7 agosto susseguente ottenne la naturalizzazione e la nazionalità del ducato di Baden, in cui aveva fin da quel giorno trasferita la residenza propria, della consorte baronessa Franchetti-Levi e della famiglia.

Divenuti così cittadini germanici, i coniugi Franchetti-Levi domandarono, e con sentenza 11 novembre 1897 ottennero dal Tribunale di Monaco, in forza della nuova loro legge nazionale, sentenza di divorzio, della quale il 12 aprile 1898 (appena cinque mesi dopo) ottennero in Italia, con sentenza della Corte d'appello di Modena, esecuzione.

Nè occorre che i due coniugi vadano tanto lontano per potere in barba alle leggi nazionali ottenere l'intento quando aspirano al divorzio.

Una ancor più recente sentenza della Corte d'appello di Brescia ne fa fede.

Certo Massarani e certa Finzi, nati a Mantova, nell'età di anni 26 il primo, di 16 la seconda, si univano in matrimonio in detta città nel giorno 11 dicembre 1887 come risulta dal relativo atto dell'ufficio dello stato civile.

Per gravi divergenze di temperamento e di carattere, essendo la convivenza dei coniugi divenuta impossibile, con convenzione 6 settembre 1893 omologata dal Tribunale con atto 18 settembre 1893, si separarono di fatto e di diritto.

Parendo poi in seguito ai due coniugi di non essere ancora abbastanza estranei l'uno all'altro, trasportarono la loro residenza nel Canton Ticino ove ottennero la naturalizzazione Svizzera per sè e per il figlio unico e minore Luigi.

Poiché colle conclusioni 17-23 settembre 1897 entrambi i coniugi domandarono al Tribunale di Lugano di pronunciare il divorzio, cui non si oppose ravvisandone fondati i motivi il Pubblico Procuratore. Ed il Tribunale civile distrettuale, in conformità degli articoli 76 del Codice civile e 45 della legge federale sugli atti dello stato civile e sul matrimonio, ritenendo che dallo stato delle cose risultava essere incompatibile la convivenza ulteriore dei coniugi coll'essenza del matrimonio, con sentenza 30 settembre 1897 pronunciò il divorzio, riportandosi alla convenzionale 6 settembre 1893 per quanto riguardava i rapporti d'interesse dei divorziati ed educazione del figlio.

E sull'istanza poi della signora Finzi, nell'udienza 26 aprile 1898, sotto la presidenza del primo presidente Resti-Ferrari, la Corte d'appello di Brescia, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, dichiarò esecutiva in Italia la sentenza del Tribunale di Lugano.

Due sentenze, come si vede, assai sintomatiche ed importanti pel nostro diritto matrimoniale.

D'altronde non si può negare che la giurisprudenza patria abbia non solamente tendenza, ma quasi spere nell'ammissione del divorzio nella nostra legislazione. A provarlo basterebbe, oltre quelle riferite dalla sentenza della Corte d'appello di Modena, riportare le parole di questa ul-

tima sentenza della Corte di Brescia, le quali dicono testualmente: « Sarebbe erroneo ritenere in via assoluta, riguardato in se stesso atto immorale l'istituto del divorzio. Ogni popolo si dà le leggi che rispondono ai suoi bisogni, alle sue condizioni storiche, politiche e morali; per quei paesi nei quali è dalla legge ammesso deve ritenersi che il divorzio risponda ai fini morali dell'istituto del matrimonio e della famiglia ».

« Se in nazioni che occupano un alto grado di civiltà, quali la Francia e l'Inghilterra, gli Stati dell'Impero Germanico, l'Impero Austro-Ungarico, il Belgio ed altre, il divorzio è stato ammesso, sarebbe far onta alle medesime il credere che col sanzionarne la legalità abbiano commesso un atto riprovevole ed immorale, contrario all'ordine pubblico, ai buoni costumi.

« Devesi invece supporre che quei legislatori siansi ispirati a provvidi fini, al bene della società e della famiglia.

« E se in Italia l'istituto del divorzio non è diventato legge, sappiamo tuttavia che vari progetti furono presentati al Parlamento, onde farlo approvare, e *non è stata ancor detta l'ultima parola se debba o non diventare legge dello Stato...* ».

Strano contrasto per la Corte di Brescia che in un'altra sua sentenza del 10 ottobre 1883 aveva dichiarato il divorzio « cosa del tutto contraria alle regole fondamentali del nostro ordinamento sociale ».

La sentenza di Brescia 26 aprile 1898, con pressochè identica motivazione, fu poi ancora dopo riconfermata da quella di Milano nella causa Duca Litta-Contessa Tarsis.

Per non « fare offesa alle nazioni che il divorzio ammettono » la Corte di Milano dichiarò la legalità del divorzio del Duca Pompeo Litta-Visconti-Arese, cittadino francese, dalla contessa Rosa-Tarsis, ed il Duca già passò ad altre nozze.

Contro le due sentenze del 12 aprile 1898 di Modena

e del 26 aprile 1898 di Brescia si scaglia il professore Gabba, il quale, macchiato pur esso, e più di tutti, del peccato d'origine per cui la più parte di coloro che si oppongono all'ammissione del divorzio in Italia lo fanno per quel pregiudizio professionale descritto da Bovio, è furente contro questo precedente che coniugi israeliti (israeliti sono tanto il Massarani quanto la Finzi della Corte di Brescia) hanno stabilito, precedente che sarà presto seguito « da quei cattolici di nome i quali non si fanno scrupolo di porre in non cale l'insegnamento cattolico contrario al divorzio » e vorrebbe che nell'interesse della legge il Pubblico Ministero facesse ricorso contro questi mutamenti di nazionalità e susseguenti divorzi fatti solamente per eludere la nostra legge nazionale.

A questa obbiezione della *fraus legis* risponde egregiamente un altro professore, il Ratto, nè vale che io riproduca o riassuma (chè nel riassunto perderebbe della propria efficacia ed originalità) la dotta disquisizione che a questo proposito fa in nota al dispositivo della sentenza della Corte di Brescia riportata a pag. 377 del II vol. 1888 del periodico *La Legge*.

« Ogni tentativo, fra l'altro il Ratto scrive, di eccipire la violazione della legge italiana, o meglio della straniera, si spunta contro l'osservazione che si tratta nel caso in esame, di una serie di atti giuridici collegati bensì da una segreta intenzione peccaminosa, ma tutti giuridicamente isolati ed aventi causa lecita presunta per volontà di legge (rinuncia alla cittadinanza d'origine, domanda di naturalità, concessione, domanda di divorzio, sentenza di delibazione, ritorno in Italia, ricupero della cittadinanza). La pretesa frode è sparsa in tutti questi atti complessivamente considerati, ma non si riscontra in nessuno isolatamente preso, come deve essere preso perchè giuridicamente autonomo ».

Ed è grave che si possa addivenire sacrificando la propria cittadinanza a ciò che la legge nostra non permette per influenza postuma del diritto canonico, all'esercizio di un diritto naturale.

Diciamo influenza del diritto canonico, imperocchè, se si esamina, incominciando dall'illustre Gabba per il primo, i sostenitori dell'indissolubilità matrimoniale sono tutti, fatte pochissime eccezioni, qual più qual meno impegolati di questo antiggiuridico indirizzo religioso, il quale alla formola sacramentale vuole sacrificare la sostanza e far persistere il contratto matrimoniale anche quando siano venuti meno gli elementi sostanziali che soli possano conservarlo.

Immorale è questo stato di cose creato dalla legge italiana contraria ad ogni progresso in tale materia, il quale obbliga con disposizioni contraddittorie i magistrati a sentenze le quali non sono punto in armonia collo spirito della legge stessa e dell'intenzione del legislatore.

Il primo che pose la giurisprudenza su questa via, che porterà certamente a scrivere il divorzio nella nostra legislazione, fu un uomo che da poco l'Italia ha perduto e che rimpiange ancora, il ministro Costa. Egli nel 1884 era procuratore generale alla Corte d'Ancona, allorquando quell'alto collegio fu chiamato a giudicare di una strana ma importantissima causa per la nostra giurisprudenza.

Ecco il fatto: La signora Giulia Salvini, italiana, sposata nel 1870 al signor von Bremen di Oldenburg, residente in Ancona, nel 1876 era fuggita dalla casa del suo legittimo marito ed erasi recata nel Michigan in America. Assunta la cittadinanza di quello Stato, con sentenza in data 25 giugno 1879, dopo aver citato il marito che non comparve, otteneva, previa la pronuncia della legale contumacia del signor von Bremen, dalla Corte di Hilsdale la pronuncia di divorzio contro il marito sposato in Italia.

Poco dopo, anzi nello stesso anno, la Salvini si sposò col signor Carlo Kapp, nato in Baviera e dimorante a Bombay. Il Bremen allora domandò contro la moglie una condanna per adulterio e la pronuncia del divorzio. Il Tribunale di Ancona con sua elaboratissima sentenza in data 23 maggio 1882 ammise l'adulterio della Salvini-Bremen, ma non concesse il divorzio. Ed ecco il perchè, riferito nella motivazione: « Il matrimonio, dice la sentenza, è l'atto più essenziale ed il più vitale per la società. Il legislatore italiano ha voluto dargli l'impronta dell'indissolubilità, perchè con tale carattere fu ravvisato meglio rispondere all'ordine morale e civile della nazione. Sotto il punto di vista di alta istituzione sociale, lo ha sottratto alla potestà della convenzione, e molto più lo doveva dalle influenze straniere. Accogliendo la domanda del Bremen si eliminerebbe questo concetto, la cui integrità è reclamata dall'ordine pubblico, voluta dalla legge positiva, ed imposta per la sua applicazione ai magistrati, i quali devono assistere imparziali alle lotte dei pubblicisti che preconizzano diverso avvenire. Per ora non basta persuadersi che il divorzio non è una istituzione incivile e mostruosa come la schiavitù e la poligamia. Di fronte alla legge positiva basta solo persuadersi che il matrimonio è una istituzione d'ordine pubblico, che altrettanto devono esserlo i caratteri tutti che lo informano, e che uno dei caratteri sostanziali è la indissolubilità: basta riflettere che il divorzio è l'antitesi di questa, per convincersi che il divorzio è contrario all'ordine pubblico ».

Il divorzio, che il Tribunale non ammise, fu poi sostenuto dal Pubblico Ministero Costa e concesso con sentenza in data 22 marzo 1884 dalla Corte d'appello di Ancona la quale accolse le conclusioni del von Bremen.

Certamente l'esatto rigore della sentenza del Tribunale è più conforme ai principii di diritto che informano il

nostro Codice civile, imperocchè, come scrive il Gambrotta: « Ritenuto il matrimonio un istituto di ordine pubblico, ritenuto il divorzio un istituto, di fronte alla legge italiana, contrario all'ordine pubblico, il matrimonio contratto da uno straniero in Italia non può derogare (art. 12 Disp. gen. del Codice civile) alla base essenziale dell'istituto matrimoniale italiano: l'indissolubilità. Un Tribunale italiano, quindi, non può pronunziare divorzio fra stranieri sciogliendoli da un matrimonio contratto in Italia. Una Corte italiana non può dare forza esecutiva ad una sentenza di Tribunale estero che sciolga un matrimonio contratto in Italia » (1).

Ma nessuno può negare che la sentenza della Corte d'appello di Ancona non sia invece più conforme, più consona al moderno sentire, agli odierni bisogni, alla coscienza giuridica attuale del popolo italiano, e che non abbia dato alla controversia Bremen-Salvini la soluzione più equa, se non la più legale.

Nè noi ci vogliamo dissimulare che tale andazzo preso dalla giurisprudenza nostra, se divenisse sistema oltrechè per questo anche per altre istituzioni giuridiche, sarebbe un grave danno per le patrie leggi e pel giure positivo italiano che così vengono ad essere snaturati. Ma, appunto per questo, invociamo una sana riforma, che ponga la legge in corrispondenza della vita e delle giuste aspirazioni dei nostri tempi. Imperocchè è certo che in trentacinque anni dacchè vige il nostro Codice civile, in Italia l'evoluzione, che anche ai dì nostri progredisce più velocemente, ha cambiato un po' le basi su cui deve fondarsi per dar norme giuridiche al legislatore. E vediamo intanto quali altri inconvenienti e mali produca all'atto pratico fra di noi questo cozzo dei bisogni e delle aspirazioni mo-

(1) G. GAMBROTTA, *Il divorzio*, pag. 31.

derne rappresentati dalla giurisprudenza e la inflessibile e rigida legalità circoscritta dalle omai vecchie formule del nostro Codice civile.

Notammo già la sentenza della Corte d'appello di Ancona, la quale, per essere fedele al Codice, non avrebbe dovuto ammettere il divorzio, costringendo così il signor von Bremen ad essere il marito fedele di una donna legittima moglie di un altro uomo. Ora, la sentenza 22 marzo 1884 di Ancona fu seguita da quella 22 novembre dello stesso anno della Corte d'appello di Roma, la quale nella causa della contessa Beccadelli contro il conte Donhoff di Prussia afferma che il matrimonio di una donna italiana con uno straniero fa a tale donna acquistare la nazionalità del marito e che perciò il matrimonio stesso dovrà essere in tutte le sue future conseguenze regolato non dalla legge imperante nel luogo in cui fu celebrato ma dalla legge nazionale del marito, dicendo testualmente nella motivazione: « Nel regolare il matrimonio, istituzione naturale che precede la formazione della famiglia e di ogni civile società, può esistere, ed esiste sempre, l'interesse pubblico; ma il matrimonio in sè non appartiene nè all'ordine pubblico, nè al diritto pubblico; esso appartiene essenzialmente al diritto individuale, e rientra nella categoria dei contratti. Ragioni di indole elevata, attinenti all'ordine pubblico, possono farne prescrivere le forme, sanzionare impedimenti fondati dalla pubblica moralità; ma sono le singole disposizioni che potranno essere di ordine pubblico, non il matrimonio stesso..... » (1).

Tennero dietro alla sentenza di Roma, oltre quelle già citate del 12 e del 26 aprile 1898 della Corte d'appello di Modena e di Brescia, altre sentenze: 29 novembre 1887 della Corte d'appello di Milano che confermò il divorzio

(1) *Monitore dei Tribunali*, 1884, pag. 1199.

Pantaleoni contro Costopulo (1); 28 giugno 1888 della Corte d'appello di Venezia che ammise il divorzio Nenzi-Taffatz (2); 7 giugno 1894 del Tribunale di Genova in causa Goldfink-Harding contro Worms (3); 30 giugno 1898 del Tribunale di Milano (4); 1898 della Corte d'appello di Milano nella causa duca Litta contro la contessa Tarsis, oltrechè molte altre.

Ora, tutte queste sentenze, compilate da magistrati egregi, se sono forse censurabili dal lato della logica giuridica, contano però per qualche cosa all'attivo della riforma che noi invociamo per portare la legislazione al livello dei tempi. Questi giudicati, questi pronunciati della giurisprudenza sono ben più salienti, ben più validi a dimostrare quale sia la vera opinione pubblica in Italia circa il divorzio che non il famoso documento disseppellito dal Salandra e contenente la firma di 637,712 persone formanti nemmeno la sessantesima parte dei cittadini italiani, che più o meno spontaneamente nei Seminari apposero la loro firma di protesta contro la minaccia che il Parlamento faceva di sanzionare *l'infesta riforma*, documento che i nostri avversari, come se avessero scoperta la fenice, ci scartabellano sul viso con tanta compiacenza e con così poca serietà.

Dal 1865, in cui fu dato il vigente nostro Codice civile, ad ora la pubblica opinione giuridica si è trasformata e la giurisprudenza, che di essa è il vero riflesso, volle dare alle norme del vecchio Codice una nuova interpretazione. Tanto è vero che diversamente da quanto avviene al giorno d'oggi, essendochè diversa era pure la coscienza giuridica pubblica, più conformi alle parole del testo legale suonarono le sentenze 13 febbraio 1873 della Cassazione di To-

(1) *Monitore dei Tribunali*, 1888, pag. 26.

(2) *Id.*, id. pag. 796.

(3) *Id.*, 1894, pag. 785.

(4) *Id.*, 1898, pag. 753.

rino la quale dichiarava che « l'ordine pubblico ed il buon costume siano interessati singolarmente alla conservazione del vincolo coniugale, niuno v'ha che possa seriamente dubitare », e 10 ottobre 1883 dalla Corte d'appello di Brescia la quale diceva essere il divorzio « cosa del tutto contraria alle regole fondamentali del nostro ordinamento sociale » (1).

La giurisprudenza attuale dunque coi suoi giudicati frustra nel modo più assoluto la indissolubilità matrimoniale stabilita dalla legge scritta.

Questo dissidio in Italia deve scomparire, per il danno che ne avverrebbe alle istituzioni, per il rispetto che si deve a queste ed alla magistratura.

Il Gambarotta dice che innanzi a questi inconvenienti non dubita « che si debba tornare alla antica e retta interpretazione del Codice nostro, vecchio e disadatto ai tempi nuovi e alla nuova pubblica coscienza, ma sempre Codice, e ancora legge imperante..... » ed aggiunge che « tornata la giurisprudenza all'antico diritto, confermata per tutti la indissolubilità di un matrimonio contratto innanzi ad un ufficiale dello stato civile italiano, non per questo la grande riforma necessaria al diritto italiano, l'ammissione del divorzio per tutti, possa essere ritardata, al contrario ».

Noi, invece, pur riconoscendo che il modo suggerito dall'esimio scrittore citato sia il più legale per far cessare il conflitto esistente fra la legge e la giurisprudenza, non crediamo però sia il caso di sacrificare nuove vittime sull'ara insanguinata dall'indissolubilità onde giungere al suo contrario, il divorzio. Purtroppo è uso che i provvedimenti si aspettino ad adottare solo allorquando il male che si vuol togliere, per una delle sue recrudescenze terri-

(1) *Foro italiano*, III, pag. 1173. Vedi pure GAMBAROTTA, op. cit.

bili, scuote la pubblica opinione; questa è la causa per cui le leggi risentono quasi sempre della fretta con cui vengono racimolate.

Svanito il bollore del momento passionale si ritorna nell'apatia e nell'indifferenza. Nei giorni della tragica morte avvenuta due anni or sono di Felice Cavallotti, caro agli Italiani, tutti elevarono la voce contro il duello; ora che il duello Macola-Cavallotti non è più l'argomento del giorno, nessuno si prende più pensiero di combattere *l'avanzo di barbarie*, ed i duelli continuano a disdoro della civiltà.

Così pel divorzio: si modifichi la legge, si esamini come noi nel silenzio, colla assoluta assenza di prevenzioni e colla sola scorta di norme giuridiche e studi sociali la riforma da un legislatore intelligente e spassionato; sia proposto un elaborato progetto alle Camere; forse questa legge così giusta e così importante verrà approvata.

Poichè dall'ultimo progetto di divorzio presentato la pubblica opinione ha forse potuto mutarsi e raggiungere un grado ancora più elevato di evoluzione.

La giurisprudenza su questo ci affida.